

Essi evidentemente formano la *riserva* dell'armata; tale è anche il parere del Governo le tante volte espresso. Ora, carattere di una riserva è di essere in congedo, di stare a casa propria, a meno di guerra, o di servizio straordinario, in una parola di essere in una condizione diversa da quella del soldato stanziale.

Ora la prima categoria deve fare 5 anni di seguito ed in permanenza, condizione più grave. Dunque l'articolo 864 col fare passare alla prima gli iscritti di seconda ha oltrepassato la legge.

L'articolo 164, relativo alla seconda categoria, conferma questa nostra interpretazione del § 69 della legge medesima, ed esclude l'interpretazione fattane dall'articolo 864 del regolamento.

Sappiamo che la recente legge 13 luglio 1857, articolo 3, ha una esplicita dichiarazione, che i soldati di seconda non potranno essere astretti a passare di prima che per legge; ma, oltre che quella disposizione era un'emanazione di una erronea interpretazione dell'articolo 69 della legge 1854, noi crediamo sia tuttora il caso di farne una solenne dichiarazione, affinché il Ministero non conservi il parere che i militi di seconda categoria di data anteriore alla detta legge del 1857 siano tuttora a sua disposizione, al segno di potere essere dal medesimo fatti passare alla prima categoria.

Io sono persuaso che, se la questione di cui si tratta venisse posta avanti ad un magistrato, l'articolo 69 non sarebbe interpretato col senso più largo che le diede il regolamento, e sarebbe disdetta quella sua disposizione, come non conforme al detto articolo di legge, e questa non obbligatoria per i cittadini.

6° Dobbiamo pure ricordare il voto emesso l'anno scorso dalla Commissione del bilancio, affinché non si oppongano all'arruolamento di volontari, maggiori difficoltà o condizioni oltre di quelle prescritte dalla legge, e che nell'applicazione di queste non si trasmodi sino a rendere quasi il medesimo impossibile.

7° Crediamo pure contrario alla lettera ed allo spirito della legge le disposizioni dell'articolo 532 del regolamento, le quali hanno per risultato di rendere più difficile l'esercizio delle facoltà che la legge ha accordato agli iscritti di cambiare fra loro di numero. La legge stessa fissò le condizioni per questo esercizio; essa credè quelle condizioni sufficienti a garantire gl'interessi militari; ogni aggiunta è illegale. Ora è evidente che il detto articolo tende a fare quasi considerare chi prende il numero meno alto come un surrogato, come faceva l'antico regolamento. In tale intento assoggetta quest'ultimo, benchè già riconosciuto per sè idoneo al servizio, ad una seconda visita, vale a dire a sottomettersi all'eventualità del giudizio di un altro uomo dell'arte; nè si saprebbe perchè quest'ultimo, eguale avanti la legge a chi fece la prima visita, e riconobbe idoneo l'iscritto, meriterebbe più fede del secondo.

Che ciò non sia conforme allo spirito della legge lo dimostra il suo complesso, da cui appare volersi rendere meno gravosa la leva ai cittadini, permettendo loro più maniere di sgravarsi dalla medesima.

Quando la legge vuole due visite, essa le prescrive, come fece all'articolo 532 per accogliere domande di affidamento, il che era ragionevole: in quest'ultimo caso si tratta di uomini che da lungo tempo non furono visitati; negl'iscritti si tratta di chi lo fu pochi giorni prima.

Nell'esprimere questi sentimenti, noi siamo intimamente persuasi di manifestare quelli del signor ministro: i molteplici atti del medesimo ci provano che egli, sollecito oltremodo di avere il migliore personale militare possibile, non lo è meno di accordare ai cittadini, che debbono o per sè o coi loro figli soddisfare alla leva, tutte le agevolezze che sono compatibili coll'altro principale scopo di quella.

E dai suoi atti noi ci persuadiamo che il medesimo è con noi d'accordo nel credere doversi seguire in ciò tale massima di governo che valga a provare che nei liberi Stati il reclutamento per la leva non può qualificarsi mai *tributo di sangue*, ma che è ad un tempo un dovere, un onore ed un diritto di cittadino come quello di guardia nazionale.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Io prenderò volentieri ad esame le varie osservazioni che ha fatte l'onorevole Quaglia, e, qualora esse siano conciliabili colla legge e col buon andamento della leva, io non ho difficoltà di venire poi a proporre quelle modificazioni che si giudicheranno più opportune.

Tuttavolta, trattandosi di nuovi provvedimenti circa la leva, per la quale ne sono stati dati parecchi, pochi anni sono, e che funziona attualmente assai bene, parmi che sia il caso di maturare ben bene prima la questione.

DE SONNAZ. Io non credo di dovere lasciare passare questa circostanza senza osservare che, sebbene da 10 anni noi siamo in pace (*Oh! oh!*), od almeno non abbiamo guerra vertente, da dieci anni, quanto all'esercito, siamo sul piede di guerra. E questa è la principale causa dei nostri dissosti finanziari. Credo quindi che sia il caso d'invitare il Ministero a volere provvedere perchè si mantenga bensì il numero necessario di soldati, ma che non si tengano in modo permanente. Non ho altra osservazione a fare.

QUAGLIA, relatore. Io osserverò all'onorevole preopinante che quanto egli disse si riferisce al caso che si trattasse di stabilire o di variare un sistema di reclutamento dell'esercito; si potrebbe in tale caso discutere il medesimo e valutare le osservazioni del preopinante. Ma il progetto ora in discussione non si riferisce che all'esecuzione nell'anno corrente della legge in vigore.

Io credo che non si possa nell'occasione del progetto attuale discutere la base dell'ordinamento, il quale è stato sancito e fissato colla legge del 1854. Per conseguenza credo si debba passare oltre sulle osservazioni dell'onorevole De Sonnaz.

PRESIDENTE. Il deputato Cavour Gustavo ha facoltà di parlare.

CAVOUR G. Quando l'onorevole ministro della guerra si recava gentilmente nel seno della Commissione, gli